

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1483 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»). Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che varia dallo 0,7 % al 12,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è pari al 5 % e per le società che non hanno collaborato è pari al 12,5 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra il 3,0 % e il 3,7 % sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (3) La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
- (4) La richiesta è stata presentata il 21 ottobre 2014 dall'Associazione europea della siderurgia («Eurofer» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 240 del 7.9.2013, pag. 1).

- (5) La richiesta è stata motivata dal fatto che dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, i prezzi all'esportazione sono diminuiti e non vi sono state variazioni rilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione. Ciò ha determinato un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

3. Apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per riaprire l'inchiesta, dopo aver informato gli Stati membri la Commissione ha annunciato il 3 dicembre 2014, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

4. Parti interessate

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dell'India, riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.
- (8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata ed ha chiesto un'audizione.

5. Campionamento

- (9) Visto l'elevato numero di produttori esportatori indiani e di importatori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (10) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori indiani e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (11) 17 produttori esportatori dell'India hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di sei società o gruppi di società, in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Le società incluse nel campione sono identiche a quelle selezionate per essere incluse nel campione o per l'esame individuale nell'inchiesta iniziale, eccetto la Macro Bars and Wires, che non risulta avere praticato il dumping durante l'inchiesta iniziale e quindi non è stata oggetto di una nuova inchiesta.
- (12) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dell'India sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. La Commissione ha pertanto confermato il campione proposto di sei società/gruppi di società ed ha informato della sua decisione tutte le parti interessate.
- (13) Il campione di produttori esportatori di fili di acciaio inossidabile è quindi il seguente:
- Garg Inox,
 - Nevatia Steel & Alloys,
 - Raajratna Metal Industries,

⁽¹⁾ GU C 433 del 3.12.2014, pag. 8.

- il gruppo Venus (Hindustan Inox, Precision Metals, Sieves Manufacturer India e Venus Wire Industries),
- Viraj Profiles.

Tali società sono state inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale.

- KEI Industries

Questa società è stata oggetto di un esame individuale durante l'inchiesta iniziale.

- (14) In totale sono stati contattati 22 importatori indipendenti noti e uno di loro si è manifestato ed ha risposto al modulo di campionamento. Non è stato quindi necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.

6. Risposte ai questionari

- (15) La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori indiani inclusi nel campione. Tutti hanno risposto al questionario. All'importatore indipendente che ha collaborato non è stato inviato alcun questionario, dato che non ha importato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antiassorbimento.
- (16) A causa di varie circostanze eccezionali, alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre chiesto una proroga per l'invio delle risposte. Tale proroga è stata accordata nei casi debitamente giustificati. Per questo motivo la nuova inchiesta antiassorbimento ha superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

7. Visite di verifica

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi di tutti i produttori esportatori indiani inclusi nel campione.

8. Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

- (18) La nuova inchiesta antiassorbimento ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («PIA»). L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo che va dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012 («PI iniziale»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (19) Il prodotto oggetto della nuova inchiesta antiassorbimento è identico a quello sottoposto all'inchiesta iniziale, definito come fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:
- una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
 - una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificati con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell'India.

- (20) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi di base. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISULTATI DELLA NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO

- (21) In generale, una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano diminuiti o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nell'Unione. In un secondo momento, qualora si giunga alla conclusione che ha avuto luogo un assorbimento, dovrà essere calcolato un nuovo margine di dumping.

1. Calo dei prezzi all'esportazione

- (22) Nel valutare se vi fosse stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione ha stabilito per ciascuna società esaminata i prezzi all'esportazione cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera doganale dell'Unione, nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PI iniziale.
- (23) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.
- (24) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (25) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), e dei profitti realizzati.
- (26) La Commissione ha confrontato per tutte le società o i gruppi di società inclusi nel campione i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA con quelli degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale ed ha calcolato per loro un livello medio ponderato di assorbimento.
- (27) Tale confronto è stato effettuato in EUR. Per le vendite eseguite tramite un importatore collegato, i prezzi di rivendita espressi in EUR (o USD o GBP) sono stati convertiti in INR per poter detrarre tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita mentre per le vendite dirette effettuate da un produttore esportatore indiano, tutti i costi sostenuti tra la frontiera indiana e quella dell'Unione espressi in INR sono stati aggiunti ai prezzi fob espressi in INR. I valori cif ottenuti sono stati quindi convertiti in EUR.
- (28) Dal confronto dei prezzi all'esportazione verso l'Unione è emerso che per tutte le società o gruppi di società inclusi nel campione i prezzi all'esportazione sono diminuiti e ciò dimostra che ha avuto luogo un assorbimento delle misure. Per i produttori esportatori inclusi nel campione, il calo dei prezzi all'esportazione espresso in EUR è stato il seguente:

	GARG Inox	KEI Industries	Nevatia Steel & Alloys	Venus Group	Viraj Profiles	Raajratna Metal Industries
Evoluzione dei prezzi all'esportazione dal PI iniziale al PIA (EUR)	- 23,91 %	- 21,26 %	- 22,77 %	- 26,31 %	- 27,44 %	- 25,52 %

2. Dumping

- (29) Dopo che è stato stabilito un possibile assorbimento per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione, i margini di dumping sono stati ricalcolati in conformità all'articolo 2 del regolamento di base. Al punto 5.1.1, lettera a), dell'avviso di apertura, i produttori esportatori sono stati invitati a comunicare alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, se chiedono una revisione del valore normale in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Ad eccezione del gruppo Venus tutti gli altri

produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto la revisione dei valori normali conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base ed hanno fornito alla Commissione informazioni complete debitamente comprovate per il ricalcolo dei margini di dumping. Per il gruppo Venus, che non ha chiesto la revisione dei valori normali, sono stati utilizzati i valori normali stabiliti nell'inchiesta iniziale per calcolare i margini di dumping nel PIA.

a) *Valore normale*

- (30) Per i produttori esportatori inclusi nel campione il valore normale è stato stabilito come segue:
- (31) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore incluso nel campione sono state rappresentative.
- (32) In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (33) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (34) La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti per ciascun tipo di prodotto durante l'inchiesta antiassorbimento, per poter decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive eseguite sul mercato interno, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (35) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
- a) il volume delle vendite del tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
- b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (36) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PIA.
- (37) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un tipo di prodotto, unicamente per le vendite remunerative del tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PIA, se:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
- b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (38) Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PIA oppure come media ponderata delle sole vendite remunerative. Tutti i prezzi utilizzati per il calcolo del margine di dumping sono stati convertiti in valuta indiana, applicando tassi di conversione per ogni singola operazione.
- b) *Prezzo all'esportazione*
- (39) La Commissione ha utilizzato i prezzi all'esportazione del PIA stabiliti come indicato nei considerando da 22 a 25.

c) *Confronto*

- (40) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (41) Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione e credito, le spese d'imballaggio e i dazi.

d) *Margine di dumping*

- (42) Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (43) Pertanto, la media ponderata dei margini di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Nome della società	Comparabilità dei tipi di prodotto (%)	Margine di dumping nel PI iniziale (%)	Margine di dumping nel PIA (%)	Evoluzione del margine di dumping (p.p.)
GARG Inox	90,3	11,8	5,2	- 6,6
KEI Industries	62,2	7,0	3,8	- 3,2
Nevatia Steel & Alloys	81,9	4,1	4,0	- 0,1
gruppo Venus	96,6	11,6	12,4	0,8
Viraj Profiles	86,9	6,8	0,4	- 6,4
Raajratna Metal Industries	99,8	16,2	12,0	- 4,2

3. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (44) Secondo la norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha ricalcolato il margine di pregiudizio per il gruppo Venus, il cui margine di dumping è aumentato.
- (45) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione del gruppo Venus durante il PIA e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il PIA. Le differenze emerse da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
- (46) In base a ciò il margine di pregiudizio per il gruppo Venus è aumentato dal 23,4 % al 65,7 %.

D. CONCLUSIONE

- (47) Il ricalcolo dei margini di dumping con il metodo descritto nei considerando da 31 a 38 ha evidenziato che per cinque delle sei società incluse nel campione il margine di dumping è diminuito durante il PIA. Per tali società la nuova inchiesta antiassorbimento dovrebbe quindi essere chiusa senza alcuna modifica delle misure iniziali. Nel

caso del gruppo Venus il margine di dumping calcolato per il PIA è aumentato rispetto a quello stabilito nel PI iniziale, il che dimostra che ha avuto luogo un assorbimento. Di conseguenza le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame del gruppo Venus dovrebbero essere modificate in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (48) Per quanto riguarda il gruppo Venus, la Commissione ha in primo luogo confrontato il margine di pregiudizio e il margine di dumping secondo la norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. L'importo dei dazi dovrebbe essere fissato al livello del margine di dumping. Dato che la presente nuova inchiesta non pregiudica l'inchiesta antisovvenzioni, per determinare il nuovo dazio antidumping è necessario detrarre il dazio compensativo. Di conseguenza il nuovo dazio antidumping per il gruppo Venus è pari al 9,4 % (cioè il margine di dumping attualmente applicabile del 12,4 % meno il dazio compensativo del 3 %).
- (49) Le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Margine di dumping	Dazio compensativo	Margine di pregiudizio	Aliquota del dazio antidumping definitivo
GARG Inox	11,8 %	3,4 %	22,6 %	8,4 %
KEI Industries	7,0 %	0,0 %	41,9 %	7,7 %
Macro Bars and Wires Pvt.	0,0 %	3,4 %	30,3 %	0,0 %
Nevatia Steel & Alloys	4,1 %	3,4 %	23,8 %	0,7 %
Raajratna Metal Industries	16,2 %	3,7 %	17,2 %	12,5 %
gruppo Venus	12,4 %	3,0 %	65,7 %	9,4 %
Viraj Profiles	6,8 %	0,0 %	32,1 %	6,8 %
Società che hanno collaborato non incluse nel campione	8,4 %	3,4 %	23,7 %	5,0 %
Tutte le altre società	16,2 %	3,7 %	65,7 %	12,5 %

- (50) Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.
- (51) Due parti interessate hanno presentato osservazioni in cui contestano le conclusioni della Commissione.
- (52) Il denunciante ha ribadito l'argomentazione già esposta nella denuncia secondo cui il calo dei prezzi all'esportazione non sarebbe una conseguenza dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Egli ha comprovato l'argomentazione fornendo dati che dimostrano l'aumento del prezzo del nichel dopo l'istituzione delle misure definitive.
- (53) Tuttavia, dato che le misure iniziali si basavano sui risultati del PI iniziale, per correttezza è necessario fare un confronto tra i prezzi delle materie prime del PI iniziale e quelli del PIA. Tale confronto porta alla conclusione che i prezzi delle materie prime sono diminuiti e quindi tale argomentazione deve essere respinta.

- (54) Per quanto riguarda l'unico produttore esportatore che non ha chiesto una nuova fissazione del valore normale, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avesse commesso un errore di calcolo. Tuttavia, egli ha applicato un tasso di cambio EUR/INR dell'inizio del PIA ai prezzi rilevati durante il PI iniziale e un tasso di cambio EUR/INR della fine del PIA ai prezzi rilevati nel PIA, il che invalida la sua asserzione. L'argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta.
- (55) Il produttore esportatore per il quale il dazio antidumping sarà modificato ha sostenuto che la Commissione non avesse eseguito la valutazione delle presunte variazioni irrilevanti dei prezzi in un modo compatibile con il senso e le finalità dell'articolo 12 del regolamento di base. Più specificamente, nel confronto dei prezzi la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dell'evoluzione del tasso di cambio e dei costi di produzione osservata a livello di altri produttori esportatori che hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, in base a uno spirito di buona amministrazione.
- (56) Questo tipo di argomentazione si riferisce al costo di produzione e può essere preso in considerazione solo nell'ambito di un riesame del valore normale. Ad ogni modo, in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, le asserite variazioni del valore normale devono essere prese in considerazione solo se vengono comunicate alla Commissione informazioni complete sui valori normali modificati. Ciò non è avvenuto e quindi l'argomentazione è respinta.
- (57) Lo stesso produttore esportatore ha presentato anche varie osservazioni e argomentazioni sulla fissazione del suo margine di dumping in base ai prezzi all'esportazione praticati nel PIA e ai valori normali determinati nel PI iniziale.
- (58) Egli ha chiesto alla Commissione di escludere le transazioni effettuate dal suo importatore collegato nel primo mese del PIA, perché tali vendite riguardavano le merci spedite dai produttori esportatori indiani del gruppo Venus prima del PIA con prezzi determinati anch'essi prima del PIA. A sostegno di quest'argomentazione egli ha sostenuto che le vendite effettuate dall'India all'importatore collegato e dall'importatore collegato agli acquirenti indipendenti dell'Unione fossero vendite contemporanee «back to back».
- (59) Innanzitutto va osservato che la Commissione non considera il procedimento di vendita nell'Unione del produttore esportatore un'operazione «back-to-back». Le vendite effettuate dall'India all'importatore collegato durante il PIA avrebbero potuto essere effettuate da qualsiasi produttore esportatore indiano del gruppo di produttori esportatori ed essere anche riunite per la spedizione e i relativi prodotti importati sono stati venduti in molti casi ad acquirenti diversi nell'Unione e inseriti in parte nelle scorte dell'importatore collegato. Da un punto di vista opposto, ciò significa che una vendita a un acquirente indipendente dell'Unione registrata dall'importatore collegato durante il PIA potrebbe far parte di una o più spedizioni dirette dall'India di uno o più produttori esportatori indiani del gruppo, essere una vendita delle scorte o una combinazione delle due possibilità. In tali circostanze le importazioni non possono essere qualificate come vendite «back to back».
- (60) Più rilevante, tuttavia, è il meccanismo di fissazione dei prezzi con cui il prezzo base fissato nell'accordo iniziale sui prezzi viene occasionalmente adeguato applicando l'extra di lega in vigore al momento della consegna. Questo contraddice l'asserzione che i prezzi siano stati fissati ben prima del PIA. Di conseguenza la richiesta di eliminare le vendite effettuate dall'importatore collegato nel primo mese del PIA deve essere respinta.
- (61) Lo stesso produttore esportatore ha invitato la Commissione ad accettare un elenco rielaborato delle operazioni di vendita svolte dall'importatore collegato, con rettifiche per i tipi di prodotto analoghe a quelle apportate durante i controlli in loco in India. Egli sostiene che questo sarebbe un approccio accettabile in quanto tutte le vendite sono «back to back».
- (62) La Commissione non ha potuto accettare una nuova presentazione delle operazioni di vendita in questa fase avanzata della procedura dato che non era in grado di verificarla. Inoltre, come indicato sopra, l'inchiesta ha dimostrato che le operazioni di vendita non possono essere qualificate come vendite «back to back». Va notato anche che il produttore esportatore ha avuto tutto il tempo necessario tra i controlli in loco in India (prima settimana del marzo 2015) e il controllo in loco presso l'importatore collegato tedesco (metà aprile) per presentare gli elenchi riveduti delle vendite.
- (63) Lo stesso produttore esportatore ha osservato che per un particolare tipo di prodotto la Commissione non ha utilizzato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (64) La Commissione ha confermato tale osservazione ed ha riveduto i margini di dumping dell'inchiesta antiassorbimento utilizzando i valori normali stabiliti nell'inchiesta iniziale.

- (65) Lo stesso produttore esportatore ha affermato che le sue spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) erano state fissate in modo arbitrario al 5 % mentre avrebbero dovuto essere basate sui dati raccolti durante il controllo in loco del suo importatore collegato e che esse non dovevano comprendere i costi di trasporto e altri sconti già detratti dai prezzi di rivendita nel calcolo del prezzo all'esportazione.
- (66) Questa tesi è stata considerata giustificata perché il controllo in loco ha rilevato spese SGAV inferiori al 5 % utilizzato per il calcolo del dumping del produttore esportatore in questione.
- (67) Il produttore esportatore ha inoltre affermato che il margine di profitto del 5 % utilizzato è eccessivo per questo tipo di industria e che in circostanze simili la Commissione ha applicato margini di profitto non superiori all'1-2 %.
- (68) A causa della mancanza di collaborazione degli importatori indipendenti nell'inchiesta antiassorbimento, la Commissione ha deciso di utilizzare come base i dati raccolti nell'indagine iniziale poiché tali dati sono stati considerati sufficientemente recenti essendo basati sul PI iniziale che si è concluso nel marzo 2012. Il tasso di profitto indicati dal produttore esportatore a sostegno della sua affermazione erano tassi di utili medi al lordo di imposte degli esercizi finanziari 2011-2013, basati principalmente sui dati finanziari raccolti dai paesi del Sud dell'Europa in cui la situazione economica in tale periodo non era ottimale. La Commissione ha quindi deciso di utilizzare il risultato dell'inchiesta iniziale, cioè il 2,65 %, come margine di profitto appropriato per un importatore indipendente. Tale percentuale è stata perciò utilizzata nel calcolo dei prezzi all'esportazione in base ai prezzi di rivendita sul mercato dell'Unione indicati dall'importatore collegato.
- (69) Il produttore esportatore ha sostenuto infine che la Commissione ha determinato erroneamente i valori cif a livello dell'importatore collegato, poiché i valori cif stabiliti erano inferiori all'importo dichiarato dall'importatore collegato alle dogane dell'Unione, su cui era basato il dazio antidumping istituito.
- (70) La Commissione ha stabilito i valori cif in base ai risultati dell'inchiesta, dato che il valore dichiarato alle dogane dell'Unione è in ogni caso un prezzo di trasferimento all'interno del gruppo. È stato constatato in particolare che non esiste alcun rapporto sistemico tra il prezzo di rivendita sul mercato dell'Unione e il prezzo di trasferimento, perché l'extra di lega aggiunto alla fine al prezzo base per la rivendita a volte non corrisponde all'extra di lega preso in considerazione nella fissazione del prezzo di trasferimento. Tale argomentazione è stata quindi respinta.
- (71) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano solo alle società per le quali è stata introdotta un'aliquota di dazio individuale, prevedono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni dell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una tale fattura saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori.
- (72) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana e Pune, Maharashtra	8,4	B931
KEI Industries Ltd, New Delhi	7,7	B925

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra	0,0	B932
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra	0,7	B933
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	12,5	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	9,4	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	9,4	B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra	9,4	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	9,4	B779
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra	6,8	B780
Società elencate nell'allegato	5,0	Cfr. allegato
Tutte le altre società	12,5	B999»

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate nel paragrafo 2 e nell'allegato è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui deve figurare una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, con il seguente testo: "Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di fili di acciaio inossidabile esportato nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte." Qualora non venga presentata una tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER